

Iscrizione ad albo professionale e apertura P.IVA

Con la nota del 25 febbraio 2015 (Prot. n. 4594) il Mef ha chiarito che per lo svolgimento delle attività tipiche di una professione per il cui esercizio è avvenuta l'iscrizione all'albo, i relativi compensi sono considerati come redditi di lavoro autonomo, conseguentemente gli stessi saranno soggetti, integralmente, alla relativa disciplina fiscale. Inoltre, la citata nota ha precisato che le prestazioni occasionali di professionisti iscritti ad Albi, nel caso in cui le stesse rientrino tra le attività tipiche legate alla professione, sono sempre vincolate all'apertura della partita IVA (art. 35 del DPR n. 633/1972).

Apertura della partita IVA

In linea generale, nel caso in cui il professionista svolga un'attività professionale in via abituale, ancorché non esclusiva, dovrà procedere all'apertura della partita IVA.

Per **attività professionali** si intendono le prestazioni che presentano un pronunciato carattere intellettuale, richiedono una qualificazione di livello elevato e sono normalmente soggette da una normativa professionale precisa e rigorosa.

Invece, l'**abitualità** si riscontra ogni qualvolta l'esercizio di una professione consente la qualificazione di chi la esercita rispetto alla tipologia di attività esercitata, vale a dire che chi la esercita, per il solo fatto di esercitarla, ne assume una vera e propria qualificazione professionale (esempio: il consulente aziendale, il consulente software, l'amministratore di condominio, ecc.).

NB: i requisiti di professionalità ed abitualità sono riscontrabili ogni qualvolta il soggetto (professionista) ponga in essere una pluralità di operazioni economicamente rilevanti, coordinate e finalizzate al raggiungimento di uno scopo.

Esclusione dall'apertura della partita IVA (secondo quanto stabilito dall'art. 5 del DPR n. 633/1972)

Il professionista non deve aprire la partita IVA quando svolge **unicamente un lavoro occasionale**.

Il lavoro occasionale, a differenza dell'attività autonoma abituale, è caratterizzato dai seguenti requisiti:

- assenza di coordinamento con l'attività del committente;
- mancanza di inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale;
- completa autonomia del lavoratore in merito all'espletamento della prestazione (sia in termini di tempo che di metodologia);
- carattere episodico (non continuativo) dell'attività prestata (indipendentemente dal valore economico dell'attività prestata).

L'**INPS** ha chiarito che si è in presenza di lavoro occasionale (ai fini contributivi e non anche ai fini IVA) nel caso in cui l'attività sia limitata nel tempo (non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare) e non venga superato il limite di reddito annuale di euro 5.000,00 (si vedano anche art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003, circolare n. 1/2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali);

- **unicamente un lavoro a progetto;**
- **unicamente un lavoro dipendente**, quindi prestando la propria attività sulla base di un regolare contratto di assunzione;
- **prestazioni non aventi carattere di continuità, abitualità e professionalità.**

Attività professionale “protetta”

L'esercizio di un'attività professionale “protetta” (si intendono quelle attività professionali per le quali è previsto un **albo**) è sicuramente requisito sufficiente affinché i relativi compensi siano assoggettati ad IVA, ciò perché l'iscrizione ad un albo professionale costituisce valido presupposto per l'esercizio abituale, a condizione che vi sia una diretta correlazione tra l'albo di appartenenza e l'attività esercitata, e che questa sia resa in quanto iscritti all'albo.

Quindi, a puro titolo esemplificativo, un avvocato, un ingegnere, ecc. iscritto all'albo dovrà procedere all'apertura della partita IVA, nel caso in cui svolga prestazioni di “libera professione” in via abituale (quindi, svincolate da rapporto di lavoro dipendente/parasubordinato).

Posizione del Mef

- Il Mef con la nota del 25 febbraio 2015 prot. n. 4594 ha chiarito che le prestazioni occasionali di professionisti iscritti ad Albi, se rientrano tra le attività tipiche legate alla professione, sono sempre vincolate all'apertura della partita IVA;
 - i relativi compensi, in tal caso, sono considerati redditi di lavoro autonomo, con conseguente integrale soggezione degli stessi alla relativa disciplina.
-



Stefano Setti

- [Altri suoi post \(99\)](#)